

COMUNE DI GAVELLO

Provincia di Rovigo

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA PUBBLICA IN PRIMA CONVOCAZIONE**

Oggetto: **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI.**

L'anno duemilasedici addì ventisette del mese di giugno alle ore 21:00 Solita sala delle Adunanze previo avviso scritto in data _____ notificato in tempo utile ai Sigg. Consiglieri ed inviato, per conoscenza, al Sig. Prefetto della Provincia di Rovigo, si è convocato il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima Convocazione. Eseguito l'appello risultano:

	Nome e Cognome Consiglieri	Presenti	Assenti
1	GIROTTO DIEGO	X	
2	MERLIN MARCO	X	
3	LORENZETTO PIERINO	X	
4	CALLEGARIN GIOVANNI	X	
5	BACCAGLINI EMANUELA	X	
6	ZAGATO PATRIZIO	X	
7	SARTORI GRAZIANO	X	
8	STOPPA ERMANNA	X	
9	ZAMANA CRISTIAN	X	
10	FERRARI CHIARA		X
11	MANTOVANI GIUSEPPINA	X	
TOTALE		10	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale FINESSO Emanuela. Il Sig. Girotto Diego, nella sua veste di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri Lorenzetto Pierino, Zamana Cristian, Mantovani Giuseppina, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 31 in data 27.09.2012, con la quale si approvava lo schema di convenzione fra i Comuni di Ceregnano, Gavello, Pettorazza Grimani, San Martino di Venezze, Villadose e Villanova Marchesana, per l'esercizio in forma associata della funzione fondamentale "progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini", in vigore dal 1.10.2012 per cinque anni, convenzione che ha come Comune capofila Ceregnano;

CONSIDERATA l'opportunità che i Comuni aderenti alla Convenzione adottino regolamenti uniformi per tutte le prestazioni sociali, oltre ad adottare lo stesso strumento per il calcolo delle singole prestazioni assistenziali;

VISTO l'allegato schema di Regolamento per l'erogazione di contributi a persone e famiglie in difficoltà, elaborato congiuntamente dai Comuni aderenti alla Convenzione con l'aiuto di un simulatore e con il coordinamento di un esperto del settore;

PRESO ATTO che la Giunta dovrà approvare le relative tariffe sulla base delle indicazioni date con il presente Regolamento;

PRESO ATTO altresì del fatto che lo schema di Regolamento che si va ad approvare è frutto di un'elaborazione congiunta tra i Responsabili dei competenti Uffici degli enti associati, deve essere uniforme tra i Comuni ed è stato elaborato con l'ausilio di un coordinatore esperto del settore;

SENTITA la Commissione Comunale Permanente per il Sociale;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000;

SENTITA la presentazione dell'argomento da parte del Consigliere Mantovani, che dà atto di quanto già illustrato nel precedente punto dell'ordine del giorno;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano dai n. 10 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di Regolamento per l'erogazione di contributi a persone e famiglie in difficoltà;
2. di demandare al Responsabile del Settore competente l'adozione degli atti conseguenti;
3. di dare atto che la presente deliberazione segue la pubblicazione di cui all'art. 124 comma 1° del D. Lgs. n. 267/2000.

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA - art. 49 1° comma T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 04/06/2016

IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO
CORRAIN OTELLO

PARERE favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE - art. 49 1° comma T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

lì 22/06/2016

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
FINOTTI PAOLO

Letto, confermato e sottoscritto come segue

IL SINDACO
Giroto Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
Finesso Emanuela

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto incaricato certifica che l'avanti esteso verbale sarà pubblicato il giorno 15.07.2016 all'Albo Pretorio del Comune, ove vi rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi - art. 124 T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi dell'art. **134 3° c.** del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 in data _____

Gavello, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
FINESSO EMANUELA

COMUNE DI GAVELLO
Provincia di Rovigo

Regolamento per l'erogazione di interventi economici assistenziali

Allegato alla proposta di deliberazione
del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Premessa

L'Amministrazione Comunale eroga degli interventi economici assistenziali a favore di cittadini residenti, che si trovano in situazioni di disagio temporaneo o permanente.

Tale intervento economico sarà determinato in modo diversificato in relazione alla situazione economica effettiva del relativo nucleo familiare, alla luce di quanto disposto dal DPCM 159/2013 - "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" - nonché dal Decreto 7 novembre 2014 - "Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159" - , nel rispetto delle direttive sulla privacy di cui al D.Lgs.196/2003, integrato da adeguate misure ai fini di individuare l'effettivo bisogno.

1 - Descrizione dell'intervento

1. Per intervento di sostegno economico si intende un'erogazione di denaro e/o di beni materiali ovvero un'esenzione o riduzione dal pagamento di determinati servizi, rivolti all'utenza che si trova in particolari situazioni di disagio economico, sociale e a rischio di emarginazione.

2. Il sostegno economico è da considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee, da realizzarsi all'interno di un progetto personalizzato che deve mirare all'autonomia dell'utenza.

3. Gli interventi di sostegno economico vengono stanziati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, approvate annualmente dalla Giunta comunale.

2 - Finalità

1. L'intervento di sostegno economico è finalizzato alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale laddove l'insufficienza del reddito dell'utenza determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

3 - Destinatari

1. Destinatari dell'intervento economico è l'utenza regolarmente iscritta all'anagrafe della popolazione residente del Comune, in possesso dei seguenti requisiti:

a) presenza di almeno un componente del nucleo familiare avente residenza da almeno sei mesi nel Comune di GAVE LLO al momento della domanda;

b) condizione economica inferiore ai limiti previsti all'articolo 7;

c) sottoscrizione, contestuale alla presentazione della domanda, della dichiarazione di disponibilità immediata all'accettazione di un impiego ovvero attestazione di averla già sottoscritta presso il centro per l'impiego da parte di tutti i componenti il nucleo privi di occupazione e in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo. Ai fini del presente regolamento, sono considerati in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo le

persone di età compresa tra i 18 anni e i 60 per le donne e i 65 per gli uomini, non in possesso di una certificazione di non collocabilità al lavoro.

4 - Contributi

1. Per contributo si intende una misura di sostegno economico finalizzata ad integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare. Il contributo può essere erogato direttamente all'interessato o all'ente creditore ovvero a colui che deve fornire una determinata prestazione, tenuto conto, in via prioritaria, di eventuali programmi nazionali o regionali di contrasto alla povertà.

2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.

3. L'entità del contributo erogabile nell'anno al singolo nucleo familiare, anche a fronte di più domande, non potrà mai essere superiore al limite massimo stabilito dalla Giunta Comunale.

5–Accesso agli interventi

1. Accedono agli interventi i nuclei familiari che, nell'ambito del progetto personalizzato, in base alla valutazione dell'assistente sociale di cui all'**allegato A**, dimostrano:

- a. una condizione di bisogno superiore a 105 punti
- b. una coerenza tra la certificazione economica e il tenore di vita condotto.

2. Gli interventi possono essere concessi a nuclei familiari che hanno un indicatore ISEE, risultante dall'attestazione ISEE - INPS, inferiore a € 5.000 e che risultano possedere un patrimonio disponibile complessivo inferiore a € 5.000. I valori ISEE e di patrimonio disponibile vengono determinati annualmente dalla Giunta Comunale.

6–Valutazione della condizione economica

1. Ai fini della valutazione viene considerato il valore ISEE del nucleo familiare così come definito dal DPCM 159/2013.

2. Nel caso di rilevanti variazioni del reddito a seguito di perdita, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, viene data la possibilità al nucleo familiare di presentare un ISEE corrente calcolato secondo quanto previsto all'articolo 9 del DPCM 159/2013. Il calcolo dell'ISEE corrente è consentito a fronte di una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore del 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.

7–Calcolo del contributo

7.1 Contributo ordinario

1. Il contributo ordinario si traduce in un intervento a copertura anche parziale di spese sostenute per l'acquisizione di prodotti o servizi indispensabili e per i quali non siano previsti altri interventi:

- a) fino a spese di un importo complessivo di € 500.
- b) graduato in funzione della condizione economica.

2. La percentuale di contributo è massima (100%) per ISEE (o ISEE corrente) minore o uguale a 3.000; minima (0%) per ISEE (o ISEE corrente) maggiore o uguale a 5.000; per valori ISEE (o ISEE corrente) compresi tra 3.000 e 5.000, la percentuale di contributo viene determinata in maniera inversamente proporzionale e, moltiplicata per le spese, determina così il contributo erogabile, che non potrà essere comunque superiore al limite massimo per singolo intervento stabilito dalla Giunta Comunale.

3. L'erogazione del contributo, tuttavia, avviene solo nel caso in cui un nucleo familiare non sia titolare di un patrimonio disponibile, dato dalla somma del patrimonio immobiliare (ad esclusione della casa di residenza) e mobiliare, superiore a 5.000 euro. L'amministrazione, infatti, a partire da un patrimonio disponibile di 2.500 euro, a prescindere dal valore ISEE del nucleo familiare, diminuisce progressivamente in modo continuo e lineare il proprio intervento fino ad azzerarlo per i titolari di un patrimonio disponibile superiore o uguale a 5.000 euro.

4. Su proposta motivata del servizio sociale, nel caso di indifferibilità ed urgenza, il contributo ordinario può essere erogato indipendentemente dal perfezionamento di tutta l'ordinaria istruttoria amministrativa.

7.2 Contributo continuativo

1. Per contributo continuativo si intende una misura di sostegno economico, calcolata con le modalità previste per il contributo ordinario di cui al precedente comma, finalizzata all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore dell'utenza esposta al rischio di marginalità sociale e impossibilitata a provvedere al mantenimento proprio e/o dei figli per cause psichiche, fisiche e/o sociali.

2. L'inosservanza degli obblighi previsti dal progetto di cui all'articolo 1 comma 2 comporta la decadenza e l'interruzione del contributo, nonché, la restituzione del contributo già percepito.

3. Il contributo ordinario ha carattere temporaneo ed è prestato di norma per un periodo massimo di mesi sei. Se al termine del predetto periodo continuano a sussistere situazioni di difficoltà che necessitano dell'intervento di sostegno economico, lo stesso è prorogabile di norma per massimo sei mesi.

4. In un'ottica di reciprocità, di valorizzazione delle risorse e di riattivazione delle competenze personali, laddove sia sostenibile ed opportuno, è possibile incentivare l'utenza beneficiaria di sostegno economico a svolgere prestazioni a carattere volontario a favore della comunità.

7.3– Riduzioni delle tariffe dei servizi scolastici

1. I genitori o coloro che esercitano la podestà sugli alunni che desiderano beneficiare delle riduzioni dalle quote di compartecipazione ai servizi di trasporto e mensa scolastica devono presentare domanda congiuntamente a quella di iscrizione allegando copia dichiarazione ISEE del nucleo familiare relativa all'anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

2. I requisiti per ottenere le riduzioni e la misura delle stesse, verranno valutati sulla base dell'attestazione ISEE del nucleo familiare secondo i criteri stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale per l'anno scolastico successivo a quello in corso, come da **allegato B**.

8- Controlli

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'Amministrazione Comunale effettua i controlli previsti dall'art. 11 comma 6 del DPCM 159/2013, anche a campione, che interessano annualmente almeno il 10% dei beneficiari del contributo, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione. Nel caso dall'accertamento risultasse che una dichiarazione o una domanda risulti non veritiera, l'Amministrazione Comunale segnala d'ufficio il fatto all'Autorità Giudiziaria.

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Allegato A – Criteri guida per la valutazione dello stato di bisogno

1. Condizione base per procedere alla valutazione dell'istanza è che la condizione economica del nucleo familiare sia inferiore al limite ISEE di 5.000,00.

2. Per la determinazione del punteggio viene attribuito ad ogni richiesta un punteggio base di 100. A questo si aggiunge il punteggio derivante da:

a. Condizione economica: incidenza dell'affitto sull'ISE

Percentuale di incidenza	Punteggio
<i>superiore al 70%</i>	+ 15
<i>compresa tra il 50 e il 70%</i>	+ 10
<i>compresa tra il 25 e il 50%</i>	+ 5
<i>inferiore al 25%</i>	0

b. Situazione familiare: attenzione ai minori

Voce	Punteggio
<i>Per ogni figlio minore o studente in regola con il corso degli studi</i>	+ 8

c. Situazione sociale: devono essere considerati i vari fattori che generano o accentuano l'emarginazione sociale o lo stato di bisogno, quali la solitudine, la vedovanza, la monogenitorialità anche se momentanea (carcerazione di un coniuge, ecc.).

Voce	Punteggio
<i>Vedovanza o solitudine</i>	+ 2
<i>Presenza nel nucleo familiare di: tossicodipendente, portatore di handicap, alcolista, sofferente mentale, dipendente da gioco</i>	+8
<i>Famiglia monogenitoriale</i>	+ 10
<i>Difficoltà oggettiva ad inserirsi nel mondo del lavoro:</i>	
<i>per motivi di salute</i>	+15
<i>per motivi di età</i>	+10
<i>per altri gravi motivi</i>	+10
<i>Presenza di soggetti con capacità attiva di lavoro</i>	-8

d. Tenore di vita: qualora l'Assistente Sociale rilevi un discreto tenore di vita può attribuire un punteggio in sottrazione secondo i seguenti parametri:

Voce	Punteggio
<i>Automezzi</i>	-5
<i>Automezzi con data di immatricolazione inferiore ai 3 anni rispetto al momento della domanda</i>	-4
<i>Abitazione sovradimensionata</i>	-2
<i>Arredi di lusso</i>	-2
<i>Elettrodomestici non di prima necessità</i>	-2
<i>Terreni (ogni 2.000 mq)</i>	-1
<i>Altre spese accertate non di prima necessità (pay TV, tablet..etc)</i>	-3

- e. Indicatori di consumo: devono considerarsi i consumi relativi all'energia elettrica e al telefono; saranno pertanto richieste le bollette (mercato libero-consumi energetici in genere). Nei casi di consumo ingiustificatamente eccessivo può essere attribuito un punteggio in sottrazione.

Allegato B – Categorie di esenzioni servizi mensa e trasporto scolastico

ESENZIONE DELL'80 % SUL COSTO DEL SERVIZIO / PARTECIPAZIONE PER IL 20% DEL COSTO DEL SERVIZIO
Per i nuclei familiari con I.S.E.E. da € 0 a € 5.000,00
ESENZIONE DEL 60 % SUL COSTO DEL SERVIZIO / PARTECIPAZIONE PER IL 40% DEL COSTO DEL SERVIZIO
Per i nuclei familiari con I.S.E.E. da € 5.001,00 a € 7.500,00
ESENZIONE DEL 40 % SUL COSTO DEL SERVIZIO / PARTECIPAZIONE PER IL 60% DEL COSTO DEL SERVIZIO
Per i nuclei familiari con I.S.E.E. da € 7.501,00 a € 10.000,00
ESENZIONE DEL 20 % SUL COSTO DEL SERVIZIO / PARTECIPAZIONE PER IL 80% DEL COSTO DEL SERVIZIO
Per i nuclei familiari con I.S.E.E. da € 10.001,00 a € 12.500,00
NESSUNA ESENZIONE / COSTO DEL SERVIZIO A TOTALE CARICO DELL'UTENTE
Per i nuclei familiari con I.S.E.E. superiore a € 12.501,00